SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ——

N. 1114

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIORCA, CUSIMANO, XIUMÈ, BUCCIERO, RECCIA, FLORINO, VEVANTE SCIOLETTI, MOLINARI, GRIPPALDI, MAGLIOZZI, MARINELLI, BEVILACQUA, PRESTI, SQUITIERI, BECCHELLI, LISI, NATALI, DE CORATO, MOLTISANTI, PEDRIZZI, MININNI-JANNUZZI, SIGNORELLI, RAGNO, BAIOLETTI, POZZO, GUARRA, DEMASI, BATTAGLIA, COZZOLINO, MONTELEONE, MEDURI, SCALONE, RAMPONI e CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1994

Misure urgenti per prevenire il fenomeno della delinquenza minorile

Onorevoli Senatori. – È notorio che la delinquenza minorile sta dilagando a macchia d'olio sì da rendere invivibile le città per gli scippi commessi da ragazzi a piedi o a bordo di motorini, per le rapine di minori in danno di altri minori al fine di impossessarsi di oggetti d'oro o di capi di vestiario, nonchè per i furti in pieno giorno negli appartamenti.

È inconfutabile, altresì, che al dilagare di così grave fenomeno che terrorizza la popolazione non si contrappone, per mancanza di organici, una polizia di Stato che riesca a contenerlo, sicchè l'illegalità nelle città è diventata norma di vita come è stato già rappresentato dai proponenti, con apposita interrogazione 4-01125, ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.

È stato, quindi, redatto l'accluso disegno di legge ritenendo che soltanto con l'adozione di particolari interventi di natura educativa ed assistenziale si possa riuscire a contenere al massimo il fenomeno fino a debellarlo nel minor tempo possibile.

Per l'attuale disciplina legislativa esistente si ha, da un lato, il Ministero dell'interno che, per non vedere accrescere il numero di piccoli delinquenti, si augura che gli stessi possano trovare una occupazione e, dall'altro, il Ministero del lavoro che auspica anch'esso una occupazione regolare dei minori, ma si vede costretto a vigilare con gli organi ispettivi, essi pure molto carenti di personale, affinchè i fanciulli non vengano occupati prima del compimento dell'età minima per poter lavorare alle dipendenze di terzi.

Purtroppo, però, quanto da entrambi i Ministeri auspicato non si avvera, permanendo inalterate, nella loro intensità, sia la delinquenza minorile che l'occupazione contra legem dei minori.

Infatti, particolarmente nel periodo estivo, in coincidenza con la chiusura delle scuole, il fenomeno subisce un aggravamento sotto gli aspetti accennati perchè alcuni ragazzini di età inferiore a quella stabilita dalla legge per essere regolarmente assunti, cioè 15 oppure 14 anni nei casi particolari previsti dalle vigenti disposizioni, trovano facile occupazione illegale nei bar, trattorie, panifici e negozi di generi alimentari mentre altri preferiscono optare per una vita libera, dedita ad assicurare loro un profitto attraverso il compimento di atti criminosi.

Quali sono le cause che determinano il fenomeno?

Innanzitutto il fatto che i datori di lavoro commercianti ed artigiani trovano molto conveniente occupare illegalmente un minore poichè risparmiano notevolmente sulle retribuzioni, che sono al di sotto di quelle previste dalla contrattazione collettiva, e non provvedono al versamento dei contributi previdenziali perchè l'occupazione illegale non viene, ovviamente, evidenziata nei documenti contabili.

Un secondo motivo che eguaglia il primo, o lo determina addirittura, è costituito dal comportamento diseducativo della famiglia di appartenenza del minore.

Si ha il caso della famiglia indigente che per integrare il parco bilancio familiare costringe i figli minori a lavorare illegalmente o a praticare l'accattonaggio con le conseguenze evidenti del vagabondaggio, ed il caso della famiglia costituita da un nucleo familiare nel quale entrambi i genitori lavorano e sono costretti, nella impossibilità di affidare i figli minori a persone che possano accudire alle loro esigenze, a lasciarli incustoditi durante la loro assenza e quindi alla mercè del loro incosciente arbitrio.

Tale grave situazione ha preoccupato e continua a preoccupare perchè, ammesso che non vi sia carenza negli organici della polizia di Stato e negli ispettorati del lavoro, dalla sola vigilanza, seppure assidua e capillare, non potranno scaturire effetti positivi in quanto l'applicazione di sanzioni penali, nella fattispecie, non basta a risolvere il problema.

Si deve, quindi, cercare la chiave per la sua soluzione che potrebbe trovarsi nell'emanazione di un provvedimento che, tenendo conto della vasta portata sociale che il problema riveste, dovrebbe contemplare l'affidamento annuale dei minori di età tra gli 11 ed i 16 anni ad istituti pubblici di istruzione professionale, con carattere semiconvittuale (con frequenza nelle ore antimeridiane e pomeridiane e con somministrazione del vitto), in modo da toglierli dall'ozio e quindi dalla tendenza a delinquere usufruendo della cura di chi possa provvedere alla loro formazione morale e professionale.

Detti istituti potrebbero essere gestiti dalle regioni o dalle province o dai comuni o da più comuni all'uopo consorziati con contributi finanziari dello Stato o della regione, atteso che le leggi vigenti attribuiscono alle regioni, province e comuni, persone giuridiche pubbliche, la capacità di autoamministrarsi nella quale è compresa quella di svolgere attività assistenziale.

Fino a quando, però, non si giunga alla creazione di istituti *ad hoc*, centri di addestramento professionale o enti gestori di corsi di qualificazione professionale dovrebbero organizzare corsi annuali anche per minori di

età compresa tra gli 11 e i 16 anni provvedendo, oltre che all'addestramento professionale, con visite guidate presso le aziende, anche all'insegnamento scolastico equiparabile a quello pubblico, con frequenza giornaliera nelle ore antimeridiane e pomeridiane intervallata dalle ore impegnate nella consumazione dei pasti, a spese dell'ente gestore, e nell'effettuazione di attività ricreative.

Come rilevasi dal disegno di legge, nessun obbligo si pone per le regioni, province e comuni di creare gli istituti di istruzione, ma soltanto di sostenere le spese di gestione nel caso vogliano creare gli istituti per l'affidamento gratuito dei fanciulli appartenenti a famiglie indigenti. In tal caso lo Stato verrebbe loro incontro mediante l'erogazione di contributi finanziari scaturenti dalle sanzioni per le infrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, per la inosservanza delle norme riguardanti l'età di ammissione al lavoro, oggi notevolmente aumentate con il recente decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, entrato in vigore il 5 ottobre del corrente anno.

Altrettanto rilevasi per i centri di addestramento professionale e gli enti gestori di corsi di qualificazione professionale.

In merito, poi, allo svolgimento dei corsi per l'intero anno, si precisa che, nel periodo estivo, e cioè in coincidenza con la cessazione dell'istruzione scolastica, dovrebbe svolgersi solo attività ricreativa consistente nell'effettuazione di campeggi marini e montani, di attività sportive e di visite, a scopo esclusivamente culturale, nelle città interessanti per le loro tradizioni storico-culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di reprimere il fenomeno della delinquenza minorile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice penale e delle vigenti disposizioni legislative per la tutela del lavoro dei fanciulli, è consentito l'affidamento gratuito, con esclusione delle ore notturne, dei minori di età compresa tra gli undici ed i sedici anni, appartenenti a famiglie indigenti, ad istituti pubblici, con carattere semiconvittuale, gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Art. 2.

1. Per ridurre i costi di gestione degli istituti di cui all'articolo 1 i comuni possono consorziarsi.

Art. 3.

1. Gli istituti provvedono all'insegnamento scolastico ed all'addestramento professionale dei minori loro affidati, al loro sostentamento giornaliero nonchè ad assicurare loro, nelle ore di frequenza antimeridiane e pomeridiane, lo svolgimento di attività ricreative.

Art. 4.

1. Allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3 possono provvedere anche centri di addestramento o enti gestori di corsi di addestramento professionale.

Art. 5.

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, gli studi compiuti e l'addestramento teorico-pratico effettuati dai minori ai sensi della presente legge danno diritto al riconoscimento di un titolo di studio equiparato a quello conseguibile presso le scuole pubbliche e di una qualifica valida agli effetti dell'iscrizione presso gli uffici di collocamento per il regolare avviamento al lavoro.

Art. 6.

1. Le spese relative all'attuazione della presente legge sono poste a carico dei bilanci delle regioni, delle province e dei comuni. Lo Stato contribuisce alle predette spese con il gettito delle sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni, nonchè con stanziamenti a carico del fondo destinato alla formazione professionale dei lavoratori. Alle medesime finalità possono essere destinati i contributi della Comunità europea relativi alla formazione professionale dei lavoratori.

	•		
-			